



Ordine provinciale medici chirurghi  
e odontoiatri di Modena

## Sicurezza sul lavoro in ambito medico

corso di aggiornamento per le mansioni di RSPP



**Venerdì 4 novembre 2022**  
*Ordine Medici Chirurghi e Odontoiatri*  
*P.le Boschetti 8 – Modena*

## **D.LGS. 9 APRILE 2008, N. 81**

- **TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO**
- **Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.**





## *D.LGS 9 APRILE 2008 N. 81*

### QUALI ATTIVITÀ RICOMPRENDE LA NORMATIVA ?

Art. 3 Comma 1: si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio.

Art. 4... si applica a tutti i lavoratori e lavoratrici subordinati e autonomi, nonché ai soggetti ad essi equiparati

3

*ovvero si applica a tutte le attività in cui sono presenti lavoratori o soggetti ad essi equiparati*

# LAVORATORI “DIPENDENTI”

- D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - Definizioni



«lavoratore»: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, **con o senza retribuzione**, anche al solo fine di **apprendere** un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.






# LAVORATORI

Sono lavoratori oltre a coloro che sono regolarmente assunti:

- Chi svolge un'attività lavorativa, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione
- il socio di società anche di fatto, l'associato in partecipazione
- il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento
- l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione quando si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali



## INOLTRE SONO LAVORATORI

- ❑ I COLLABORATORI A PROGETTO
- ❑ I LAVORATORI PARASUBORDINATI  
(i collaboratori coordinati e continuativi co-co-co)
- ❑ I LAVORATORI SOMMINISTRATI  
(ex lavoro interinale)
- ❑ I LAVORATORI OCCASIONALI  
( es. coloro che sono retribuiti attraverso 'buoni lavoro' “*voucher*”).

# LAVORATORI “DIPENDENTI”

Se nello studio sono presenti **lavoratori** (collaboratori, dipendenti) o soggetti ad essi equiparati:

- Lo **studio** risponde alle norme sui **luoghi di lavoro**.



- Il **titolare** dello studio diventa **datore di lavoro** e deve uniformarsi alla normativa vigente in materia.



- Sono da rispettare le norme e le leggi a tutela dei **lavoratori**.





Ordine provinciale medici chirurghi  
e odontoiatri di Modena

# **LA VALUTAZIONE DEI RISCHI LA RIVALUTAZIONE DEI RISCHI**

**DECRETO 81/08**



8

**Modena, Venerdì 4 novembre 2022**  
*Ordine Medici Chirurghi e Odontoiatri*  
*P.le Boschetti 8 – Modena*






# COSA È LA VALUTAZIONE DEI RISCHI?

# LA VALUTAZIONE DEI RISCHI – DEFINIZIONE (ART.2) COMMA Q

«**valutazione dei rischi**»: **valutazione** globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad **individuare** le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad **elaborare** il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza;



# DEFINIZIONE DI RISCHIO

# DEFINIZIONE DI PERICOLO

## PERICOLO - RISCHIO ART. 2

- r) «**pericolo**»: **proprietà** o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni;
- s) «**rischio**»: **probabilità** di raggiungimento del livello potenziale di **danno** nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione;

- 
- **Danno** è la lesione fisica o l'alterazione dello stato di salute causata dal pericolo.
  - **Salute**: stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un'assenza di malattia o d'infermità

# PERICOLO




è la potenzialità di causare danno  
è una realtà: può o essere o non essere  
(on-off)



# RISCHIO

Esprime la probabilità che sia raggiunto il  
limite potenziale di danno



**SE ESISTE UN PERICOLO**  
**IL RISCHIO NON PUO' ESSERE RIDOTTO A ZERO.**  
**Rischio zero vuol dire che non esiste quel pericolo**

il rischio può essere ridotto al minimo tramite le procedure di  
**PREVENZINE E PROTEZIONE**

**IL RISCHIO è funzione del**

- **Tempo Di Esposizione**
- **della Probabilità che si verifichi un evento dannoso e**
- **della Gravità del danno**



- I pericoli sul luogo di lavoro possono esporre il lavoratore a

- **Infortunio sul lavoro**

Evento lesivo da causa violenta in occasione di lavoro, dal quale derivano morte o inabilità permanente o temporanea.



- **Malattia professionale**

Patologia dovuta alla esposizione prolungata ad agenti nocivi presenti nell'ambiente di lavoro





# IN QUALI CASI È FATTO OBBLIGO DI EFFETTUARE LA VALUTAZIONE DEI RISCHI?

SE NEL LUOGO DI LAVORO SONO  
PRESENTI LAVORATORI:

**sempre**  
immediatamente alla  
costituzione di una nuova  
impresa

## VALUTAZIONE

### VALUTAZIONE DEL RISCHIO

**IMMEDIATA**  
ALLA COSTITUZIONE DI UNA  
NUOVA IMPRESA

### RIVALUTAZIONE DEL RISCHIO

**IMMEDIATA**  
DALL'EVENTO CHE HA  
DETERMINATO LA RIVALUTAZIONE

## DOCUMENTAZIONE

### DVR

Documento di valutazione

**DVR STANDARDIZZATO**  
meno di 10 dipendenti e fino  
a 50 in particolari condizioni

**ENTRO 90 GIORNI**  
DALL'INIZIO ATTIVITÀ

### RIELABORAZIONE del DVR

**ENTRO 30 GIORNI**  
DALL'EVENTO CHE HA  
DETERMINATO LA  
RIELABORAZIONE

**La valutazione del rischio** non deve essere affrontata con superficialità, non è un atto formale finalizzata a soddisfare un adempimento legislativo poiché è il momento in cui si decidono quali livelli di rischio siano accettabili e si scelgono le priorità di intervento. La determinazione dell'entità del rischio condiziona tutti i passaggi e le azioni successive e conseguenti.

Non prendere in considerazione un pericolo vuol dire esporre ad un rischio non controllato con conseguenze a volte catastrofiche



**La valutazione del rischio** è un esame sistematico di tutti gli aspetti del lavoro che serve a definire quale siano le cause probabili di lesioni o di danni necessario per porre in atto le **misure di tutela** del caso secondo quanto previsto dall'Art. 15 del D. Lgs. 81/2008



**VALUTAZIONE DEI RISCHI  
SU QUALE FIGURA RICADE  
L'OBBLIGO DI LEGGE ?**

**Sistema sanzionario**

# SU CHI RICADE L'OBBLIGO DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI?

- Art. 29. Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi
- 1. **Il datore di lavoro** effettua la valutazione ed elabora il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), *DVR*, in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, nei casi di cui all'articolo 41.
- Art. 17. Obblighi del datore di lavoro **non delegabili** comma 1 lettera a)
  - a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'*articolo 28 (Documento di valutazione dei rischi: DVR)*
  - b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.


# MANCANZA, OMISSIONE DEGLI OBBLIGHI DI LEGGE



- *In caso di mancata valutazione dei rischi, in mancanza del documento di valutazione o di data certa sullo stesso, di redazione incompleta del DVR, di mancanza dei criteri adottati per la valutazione o la mancata consultazione del rappresentante dei lavoratori sono previste sanzioni molto severe, che prevedono a seconda della violazione pene che comprendono **l'arresto** o in alternativa pesanti ammende, con ulteriori aggravii di pena per aziende in cui è presente un maggior rischio compreso quello biologico.*
- Articolo 55 - Sanzioni per il **datore di lavoro** e il dirigente. E' punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 euro il datore di lavoro:
  - a) *che omette la valutazione dei rischi e l'adozione del documento di valutazione dei rischi;*
  - b) *che non provvede alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi dell'articolo*

## MANCANZA, OMISSIONE DEGLI OBBLIGHI DI LEGGE

- Esistono **diversi enti preposti a diversi tipi di controlli** che possono richiedere di visionare il DVR, quali per esempio l'ASL, l'INPS, l'INAIL, piuttosto che i Vigili del Fuoco e che possono addebitare al datore di Lavoro sanzioni che vanno dall'ammenda alle **pene detentive**.
- Inoltre la **mancata redazione del DVR**, può comportare anche la **sospensione dell'attività imprenditoriale**.



# OGGETTO DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI

23

# OGGETTO DELLA VALUTAZIONE


- I rischi oggetto di valutazione presenti nel luogo di lavoro che devono essere presi in considerazione sono quelli che interessano i lavoratori e non il sanitario titolare dello studio. Nel caso di società con più sanitari o di presenza di collaboratori medici/odontoiatri, si dovranno valutare anche i rischi propri della professione sanitaria svolta da questi ultimi, in quanto i collaboratori e il socio rientrano tra i lavoratori



*La valutazione deve riguardare i rischi derivanti dall'attività lavorativa e che risultano ragionevolmente prevedibili*


○ **RISCHIO GENERICO O NON PROFESSIONALE**

Situazione di pericolo generica che grava su ogni persona nell'identico modo e pertanto esula dal rapporto di lavoro



○ **RISCHIO SPECIFICO O PROFESSIONALE**

Deriva dalle condizioni peculiari di un determinato lavoro



○ **RISCHIO SPECIFICO IMPROPRIO O  
GENERICO AGGRAVATO**

Grava su ogni persona ma in misura maggiore su alcuni lavoratori a causa delle condizioni di lavoro



# ART. 28. OGGETTO DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI

- La valutazione deve ricomprendere **tutti** i rischi (art. 17 comma 1 lettera a) che possono essere presenti sul luogo di lavoro per la sicurezza e la salute dei lavoratori e come specificato all'art. 28 comma 1 sono oggetto della valutazione:
- la scelta delle attrezzature di lavoro
- la scelta delle sostanze o dei preparati chimici impiegati
- la sistemazione dei luoghi di lavoro
- I rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato (dal 1.8.2010)
- Rischi riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza
- Quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale
- La valutazione delle interferenze, ovvero dei rischi derivanti dall'intervento di una ditta esterna nell'unità produttiva o dal concomitante operare delle maestranze (ex art. 26)


# I RISCHI PARTICOLARI, TRA CUI ANCHE QUELLI COLLEGATI ALLO STRESS LAVORO-CORRELATO (DAL 1.8.2010)



## **Stress lavoro-correlato**

Condizione, talvolta accompagnata da disturbi o disfunzioni di natura fisica, psicologica o sociale, che si instaura quando le richieste provenienti dall'ambiente lavorativo eccedono le capacità dell'individuo nel fronteggiare tali richieste.

(European Agency for Safety and Health at Work)




Quelli connessi alle **differenze di genere**, all'età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale

Tra la vita lavorativa delle donne e quella degli uomini vi sono differenze fondamentali che influiscono sulla loro Sicurezza e Salute sul Luogo di lavoro

Le misure attuate per la prevenzione dei rischi devono, quindi, tenere conto di tali differenze



- Rischi riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza



La valutazione dovrà prendere in particolare esame i rischi di esposizione agli agenti fisici, chimici o biologici, processi o condizioni di lavoro di cui all'allegato C individuando le misure di prevenzione e protezione da adottare. All'esito della valutazione, il datore di lavoro ha l'**obbligo** di informare le lavoratrici madri e gli RLS aziendali, ai sensi dell' art. 36 del T.U. Sicurezza, sui risultati della valutazione e sulle conseguenti misure di protezione e di prevenzione adottate.

- **RISCHI** connessi alle **differenze di genere, all'età**
- **alla provenienza da altri Paesi** e quelli connessi alla **specificità tipologia contrattuale**



RISCHI DERIVANTI DALL'INTERVENTO DI UNA  
DITTA ESTERNA NELL'UNITÀ PRODUTTIVA O DAL  
CONCOMITANTE OPERARE DELLE MAESTRANZE.

## VALUTAZIONE DELLE INTERFERENZE



- Art. 26. Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione

## DOCUMENTO DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI (DVR) RISCHI PARTICOLARI

- Nel documento della valutazione dei rischi (DVR) va tenuto conto dei rischi particolari.
- Sono previste pesanti sanzioni se il datore di lavoro non considera tali elementi nella valutazione dei rischi

# CATEGORIE DI RISCHIO

A) RISCHI **PER LA SICUREZZA** O DI NATURA INFORTUNISTICA

POSSONO CAUSARE **INFORTUNI** CON DANNI ALLE PERSONE A CAUSA DI UN TRAUMA FISICO DI DIVERSA NATURA (MECCANICA, ELETTRICA, FISICA ECC.)

B) RISCHI **PER LA SALUTE** O DI NATURA IGIENICO AMBIENTALE

SONO I RISCHI CHE POSSONO COMPROMETTERE L'EQUILIBRIO BIOLOGICO DEI LAVORATORI PER **ESPOSIZIONE A SOSTANZE CHIMICHE, BIOLOGICHE O A FATTORI FISICI**

C) RISCHI PER LA SICUREZZA O LA SALUTE O DI TIPO **TRASVERSALE** ORGANIZZATIVO

SONO I RISCHI CHE DERIVANO DAL RAPPORTO TRA UOMO ED **ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO**

# CATEGORIE DI RISCHIO

## **RISCHI PER LA SICUREZZA**

*RISCHI DI NATURA*

*INFORTUNISTICA DOVUTI A:*

- Ambiente di lavoro
- Macchine
- Attrezzature di lavoro
- Impianti Elettrici
- Sostanze pericolose
- Sostanze combustibili
- Sostanze esplosive

## **RISCHI PER LA SALUTE**

*RISCHI DI NATURA IGIENICO*

*AMBIENTALE DOVUTI A:*

- Agenti Chimici
- Agenti Fisici
- Agenti Biologici

## **RISCHI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE**

*RISCHI DI TIPO TRASVERSALE*

*DOVUTI A:*

- Organizzazione del lavoro
- Fattori psicologici
- Fattori ergonomici
- Condizioni di lav. difficili

## RISCHI DA VALUTARE PARTICOLARMENTE NEL NOSTRO SETTORE DI ATTIVITÀ

- **Rischi derivanti dai luoghi di lavoro** (Titolo II D.Lgs. 81/2008)
- **Rischi collegati allo stress lavoro-correlato** (Titolo I del D.Lgs. 81/2008)
- **Rischio da movimentazione manuale dei carichi** (Titolo VI del D.Lgs. 81/2008)
- **Rischio da esposizione/utilizzo di attrezzature munite di videoterminali** (Titolo VII del D. Lgs. 81/2008)
- **Rischio da esposizione al rumore** (Titolo VIII Capo II del D. Lgs. 81/2008)
- **Rischio da esposizione a vibrazioni** (Titolo VIII Capo I del D.Lgs. 81/2008)
- **Rischio da esposizione/utilizzo di attrezzature che producono radiazioni ottiche artificiali** (Titolo VIII Capo V del D. Lgs. 81/2008)
- **Rischio da esposizione/utilizzo di attrezzature che producono radiazioni ionizzanti** (Titolo VIII art.180. 3 del D. Lgs. 81/2008, D.Lgs 230/95, e sue successive modificazioni, D.Lgs 257/01.)
- **Rischio da esposizione ad agenti chimici** (Titolo IX Capo I D.Lgs.81/2008)
- **Rischio da esposizione ad agenti biologici** (Titolo X del D.Lgs. 81/2008)
- **Prevenzione delle ferite da taglio o da punta nel settore ospedaliero e sanitario** (Titolo X bis del D.Lgs. 81/2008)
- **Rischio per le lavoratrici in gravidanza e allattamento** (art. 11 del D.Lgs. 151/2001)
- **Rischio d'incendio** (art. 2 del D.M. 10/03/98)

# CONOSCENZA DEI RISCHI



La conoscenza e l'individuazione dei rischi e la conseguente valutazione è finalizzata ad individuare le adeguate misure **di prevenzione** e **di protezione** e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza;

Ovvero la finalità è quella di mettere in condizione il datore di lavoro che ne ha l'obbligo, di individuare tutti i rischi presenti in quel luogo di lavoro in modo da poter prendere le misure necessarie a tutela della sicurezza e la salute dei lavoratori

**L'obiettivo della valutazione** dei rischi è quello di consentire al datore di lavoro di prendere provvedimenti che sono effettivamente necessari per salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori.

**QUALI:**




**La prevenzione**

- L'informazione dei lavoratori
- La formazione professionale degli stessi
- L'addestramento
- L'organizzazione e mezzi destinati a porre in atto i provvedimenti necessari
- DPI

**La protezione**

**PREVENZIONE**



Diminuire la  
**PROBABILITA'**  
del **EVENTO**

**PROTEZIONE**



Diminuire  
la **ENTITA'**  
del **DANNO**

# PREVENZIONE

## Art. 15. Misure generali di tutela

1. Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro sono:

- b) **la programmazione della prevenzione**.....
- c) l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo...
- d) il rispetto dei principi ergonomici,.....;
- e) la riduzione dei rischi alla fonte;
- f) la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o lo è meno
- g) la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere,  
    esposti al rischio;
- h) l'utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;
- i) la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
- l) il controllo sanitario dei lavoratori;
- m) l'allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio .....
- n) l'informazione e formazione adeguate per i lavoratori; .. o) per dirigenti e i preposti .. p) per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- q) le istruzioni adeguate ai lavoratori;
- r) la partecipazione e consultazione dei lavoratori ...e dei RLS
- t) la programmazione delle misure x migliorare nel tempo la sicurezza, ..
- u) le misure di emergenza .....

# PROTEZIONE

- **PRESIDI DI SANIFICAZIONE**

- **DPI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE**

• “qualsiasi apparecchiatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo”. COME:

- **GUANTI MONOUSO**

- **MASCHERINE**

- **CAMICI MONOUSO**

- **COPRICAPI CUFFIE**

- **OCCHIALI PROTETTIVI**

- **VISIERE**

- **CALZATURE**



## **COME SI DEVE PROCEDERE NELLA VALUTAZIONE?**

**Metodologia di valutazione**

**Le fasi della valutazione dei rischi**

## ***ARTICOLO 29***

### ***MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI***

- 1. Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera *a*), *in collaborazione con il* **R**esponsabile del **S**ervizio di **P**revenzione e **P**rotezione e il medico competente, quando previsto.
- 2. Le attività di cui al comma 1 sono realizzate previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.


La valutazione del rischio è una operazione complessa che richiede necessariamente una serie di operazioni successive e conseguenti tra loro pertanto è necessario seguire una precisa metodologia



# Metodologia di valutazione dei rischi

**Fase 1 Individuare i pericoli e i rischi**


individuazione delle persone che possono essere esposte ai pericoli



**Fase 2 Valutare e attribuire un ordine di priorità ai rischi**



**Fase 3 Decidere l'azione preventiva**



**Fase 4 Intervenire con azioni concrete**



**Fase 5 Controllo e riesame**



## Come individuare i pericoli e i rischi ?

- «valutazione dei rischi»: valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività

### METODOLOGIA DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

**Fase 1 Individuare i pericoli e i rischi**



**Fase 2 Valutare e attribuire un ordine di priorità ai rischi**



**Fase 3 Decidere l'azione preventiva**



**Fase 4 Intervenire con azioni concrete**




**Fase 5 Controllo e riesame**

## Individuare i pericoli e i rischi

### Come si deve procedere nella valutazione?

IDENTIFICAZIONE  
DEL RISCHIO



INDIVIDUAZIONE  
DELLE PERSONE  
CHE POSSONO  
ESSERE ESPOSTE  
AI PERICOLI



- Banche dati, statistiche, infortuni mancati, infortuni
- Analisi dell'attività lavorativa e dell'ambiente di lavoro
- Analisi delle fasi operative per il rilevamento di fattori di rischio
- Consultazione dei lavoratori



- Quadro delle sorgenti di potenziali fattori di rischio
- Identificazione dei compiti eseguiti sul posto di lavoro
- Misure di sicurezza attuate: protezione macchine, dispositivi di protezione individuali, informazione, formazione, controlli sanitari

# BANCHE DATI STATISTICHE

## INCIDENTI, INFORTUNI, MANCATI INFORTUNI

- **Incidente:** evento improvviso e non previsto anche se prevedibile

per **incidenti** si intendono gli eventi che possono determinare un infortunio, che non necessariamente si è verificato. Pertanto la voce incidenti comprende anche i “mancati infortuni”(NEAR-MISS)

- **Infortunio sul lavoro**

Evento lesivo da causa violenta in occasione di lavoro, dal quale derivano morte o inabilità permanente o temporanea.



L'INFORTUNIO DERIVA SEMPRE DA UN  
INCIDENTE

## L'ANALISI DEI QUASI INCIDENTI GLI INFORTUNI MANCATI



Gli studi sulle statistiche degli infortuni in campo industriale indicano che il verificarsi di un evento di danno significativo è sempre associato a quello di anomalie che producono danni solo lievi o nulli. In particolare i riscontri statistici dimostrarono che, con sufficiente regolarità, su 1000 incidenti solo 3 sono infortuni con conseguenze rilevanti, 88 hanno effetti minori e i restanti sono "quasi incidenti" o "near misses", ossia episodi che, pur avendone il potenziale, non hanno prodotto danni.

Ad ogni infortunio grave corrispondono circa 30 infortuni lievi e 300 incidenti.

Per individuare il rischio ci si deve riferire a una possibilità, ossia anche ad una semplice potenzialità, pertanto i quasi incidenti ovvero gli infortuni mancati, sono indicatori di rischio degli eventi manifestatisi con infortuni.

Ciò vale anche per gli infortuni con conseguenze lievi, principalmente quelli che non hanno provocato assenze dal lavoro di almeno un giorno successivo a quello in cui si sono verificati.

Mentre gli infortuni possono essere facilmente rilevati in quanto danno luogo ad una serie di obblighi normativi (nel caso di infortunio: denuncia dell'infortunio....) o assicurativi, il rilevamento degli incidenti dipende dal livello di sensibilità del personale.

E' estremamente utile adottare procedure o prassi interne, previa un'adeguata informazione e formazione dei lavoratori, per assicurare la segnalazione, e quindi la conoscenza dei quasi incidenti e degli infortuni con conseguenze leggere.

Fondamentale in questo ambito è la **Consultazione dei lavoratori.**



## VALUTAZIONE DEI RISCHI

- Il Sanitario Datore di lavoro, in collaborazione con il RSPP (se diverso dal Datore di lavoro) e il Medico competente, ove previsto, effettua la valutazione dei rischi presenti nel luogo di lavoro e redige il documento, previa consultazione del Rappresentante Lavoratori per la Sicurezza (RLS)/ Rappresentante Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST ), tenendo conto di tutte le informazioni in suo possesso ed eventualmente di quelle derivanti da segnalazioni dei lavoratori



# INFORTUNI IN CAMPO SANITARIO

## IL RISCHIO BIOLOGICO NEGLI AMBULATORI “PRIME CURE” INAIL EDIZIONE 2013

- Nel periodo di osservazione 2008-2011 le denunce di infortunio per settore di attività economica evidenziano che nella **Sanità** e nei servizi sociali **ogni anno** vengono denunciati all'incirca **35mila infortuni**, è stato indennizzato, il 96% del quale in temporanea, il restante 4% in permanente.
- All'interno del settore Sanità sono stati estrapolati i dati rispetto alle categorie “Ambulatori e poliambulatori del servizio sanitario nazionale e studi medici e poliambulatori specialistici” e “Studi di radiologia e radioterapia”, che hanno fatto registrare, nel 2011, **213 denunce di infortunio**.

# INFORTUNI IN CAMPO SANITARIO

## IL RISCHIO BIOLOGICO NEGLI AMBULATORI “PRIME CURE” INAIL EDIZIONE 2013

- gli infortuni indennizzati avvenuti in occasione di lavoro hanno avuto per lo più conseguenze lievi (oltre il 90% sono stati indennizzati in temporanea e non ci sono stati eventi mortali); tra gli eventi con postumi più gravi (indennizzo in permanente) prevalgono, comunque, casi con grado di inabilità inferiore al 16% (88%)
- Per quanto riguarda la principale natura delle lesioni degli infortuni indennizzati dall'INAIL e occorsi in occasione di lavoro, si può dire che si tratta principalmente **di contusioni, lussazioni, distorsioni, distrazioni che hanno esiti di lieve entità** (temporanee) e poi, a seguire, fratture con conseguenze più gravi (permanenti liquidate in capitale)
- Quanto al genere, circa l'80% degli infortuni riguarda lavoratori di sesso maschile e quelli più colpiti sono i lavoratori/lavoratrici di età compresa tra 35 e 49 anni.

# INFORTUNI IN CAMPO SANITARIO

## IL RISCHIO BIOLOGICO NEGLI AMBULATORI “PRIME CURE” INAIL EDIZIONE 2013

- L'evento che deviando dalla norma ha condotto all'infortunio è lo **scivolamento o inciampamento** con caduta di persona prevalentemente allo stesso livello, mentre la modalità attraverso la quale il lavoratore si è procurato la lesione più grave è lo sforzo fisico a carico del sistema muscolo scheletrico.
- Le **malattie da agenti biologici** hanno un tempo di latenza variabile, comunque piuttosto lungo dal momento dell'esposizione al momento delle manifestazioni cliniche dell'infezione; ciò rende difficile ricondurle a cause occupazionali e riconoscerle, quindi, come eventi da denunciare all'INAIL.
- Gli infortuni da contatto con **agenti taglienti** (es. strumentazione medica, siringhe, ecc.) o ancora di più da contatto con mucose o cute lesa, cioè proprio quelli in cui è più probabile l'esposizione ad agenti biologici - per trasmissione parenterale o per contatto - in parte sono ancora sotto-denunciati a partire proprio dal lavoratore; infatti, questo tipo di infortuni spesso non è notificato per la scarsa rilevanza sanitaria che assume, non comportando necessariamente astensione dal lavoro.
- la tutela INAIL inizia dopo il terzo giorno di astensione dal lavoro a causa di infortunio o malattia professionale. - In caso di manifestazioni subcliniche, il soggetto diventa portatore, ma, se non vengono effettuati accertamenti clinici adeguati, non si ha evidenza della siero conversione.

# INFORTUNI IN CAMPO SANITARIO

## IL RISCHIO BIOLOGICO NEGLI AMBULATORI “PRIME CURE” INAIL EDIZIONE 2015

- Infortuni personale sanitario:
  - Infortuni senza rischio biologico 88%
  - Infortuni potenziale rischio biologico 12%
- 

### INFEZIONI da SARS-CoV-2 in “occasione di lavoro “

Con l'avvento della pandemia sars COV 2 dal 2020 ad oggi questi dati sono notevolmente cambiati anche se non è sempre chiaro ricondurre la natura dei contagi da Covid-19 a infortunio sul lavoro.

# COVID 19 INFORTUNIO SUL LAVORO

- Il contagio da COVID-19, avvenuto sul posto di lavoro e in occasione dello svolgimento di attività lavorativa, è stato equiparato all'infortunio sul lavoro dall'**art. 42 del D.L. n. 18/2020**, con la conseguenza che il lavoratore che abbia contratto la malattia in occasione di lavoro può beneficiare della copertura assicurativa INAIL.
- Il contagio da Covid 19 è considerato infortunio in quanto la causa virulenta è equiparata alla causa violenta e non a malattia professionale.
- Nello specifico, nell'attuale contesto emergenziale l'ambito di tutela riguarda, in primo luogo, gli **operatori sanitari** che sono esposti, per l'attività lavorativa espletata, a un elevato rischio di contagio. Per tale categoria di lavoratori vige la **presunzione semplice di origine professionale della malattia**.

# INAIL SCHEDA NAZIONALE INFORTUNI COVID

19

## REPORT MONITORAGGIO AL 28 FEBBRAIO 2022

- **Denunce di infortunio in complesso COVID 19**
- 229.037 denunce di infortunio sul lavoro da Covid-19 segnalate all'Inail dall'inizio dell'epidemia
- l'anno 2020, con 148.652 infezioni denunciate, raccoglie il 64,9% di tutti i casi di contagio pervenuti fino al 28 febbraio 2022
- il 2021, con 47.074 contagi denunciati, pesa il 20,6% sul totale degli infortuni da Covid-19 pervenuti da inizio pandemia,
- il 2022, con 33.311 contagi denunciati nel primo bimestre, pesa al momento il 14,5% di tutti i casi di contagio pervenuti da inizio pandemia al 28 febbraio di quest'anno.

# INAIL SCHEDA NAZIONALE INFORTUNI COVID

## 19

### REPORT MONITORAGGIO AL 28 FEBBRAIO 2022

- **Denunce di infortunio in complesso COVID 19**
- il 68,3% dei contagi ha interessato le donne, il 31,7% gli uomini.
- rispetto alle attività produttive (classificazione delle attività economiche AtecoIstat 2007) coinvolte dalla pandemia, il settore della **sanità** e assistenza sociale (ospedali, case di cura e di riposo, istituti, cliniche e policlinici universitari, residenze per anziani e disabili...) registra il **63,7%** delle denunce codificate;
- l'analisi per professione dell'infortunato evidenzia la categoria dei tecnici della salute come quella più coinvolta dai contagi con il 37,4% delle denunce (in tre casi su quattro sono donne), l'82,6% delle quali relative a **infermieri**. Seguono gli operatori socio-sanitari con il 17,2% (l'80,9% sono donne), i medici con l'8,9% (la metà sono donne; oltre un terzo sono medici internisti e generici)

# INAIL SCHEDA NAZIONALE INFORTUNI COVID

19

## REPORT MONITORAGGIO AL 28 FEBBRAIO 2022

- **Denunce di infortunio con esito mortale**
- 835 denunce di infortunio sul lavoro con esito mortale da Covid-19 pervenute all'Inail dall'inizio dell'epidemia, un quarto del totale decessi denunciati da gennaio 2020
- 2020, con 573 decessi da Covid-19
- 2021, con 260 decessi da Covid-19
- il bimestre gennaio-febbraio 2022, al momento, presenta solo due denunce di infortuni mortali da contagio, salvo consolidamenti
- il settore della sanità registra il 21,6% dei decessi codificati;
- l'82,6% dei decessi ha interessato gli uomini, il 17,4% le donne (al contrario di quanto osservato sul complesso delle denunce in cui si rileva una percentuale superiore per le donne);

## COVID 19 DATI INAIL

- nel 2008-2011 le denunce di infortunio per settore nella sanità erano in totale **35mila** infortuni anno e non ci sono stati eventi mortali
- dall'inizio dell'epidemia 2020-2022 (al 28 febbraio) si sono avute 229.037 denunce di infortunio sul lavoro **soltanto** da covid-19 con una media annua di 76mila registrando 835 eventi mortali
- 2020, 148.652 infezioni denunciate, 573 decessi da Covid-19
- 2021, 47.074 contagi denunciati, 260 decessi da Covid-19
- 2022, 33.311 contagi denunciati, 2 denunce di infortuni mortali da contagio al 28 febbraio di quest'anno.

Questi dati evidenziano quanto è pesata la pandemia covid 19 sugli infortuni in occasione di lavoro e sulla sicurezza sul lavoro.

# STRUMENTI DI BASE PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI: ANALISI DEGLI INFORTUNI

**L'analisi** degli infortuni nel luogo di lavoro e l'esame delle banche dati ha un ruolo rilevante nell'approccio alla valutazione dei rischi sul lavoro, in quanto fornisce e consente di elaborare i "dati storici" degli eventi di danno con causa istantanea effettivamente verificatisi.

**La verifica** della correlazione fra fattori quali la frequenza e gravità degli infortuni può fornire indicazioni essenziali per guidare la determinazione delle misure, mirate di modifica delle condizioni lavorative.

Se prima del 2020 la maggior parte degli infortuni in campo sanitario erano su base infortunistica dal 2020 ad oggi sono diventati prevalenti i rischi per la sicurezza causati da agenti infettivi dovuti al Covid 19.

## Analisi dell'attività lavorativa

- **OSSERVAZIONE DELL'AMBIENTE DI LAVORO** ( vie di accesso, condizioni dei pavimenti, sicurezza dei macchinari, fumi e polveri, temperatura, illuminazione, rumore ecc.);
- **IDENTIFICAZIONE DEI COMPITI ESEGUITI SUL POSTO DI LAVORO** (per definire tutti i compiti ed individuare le persone che possono essere esposte ai pericoli)
- **ESAME DEI COMPITI ESEGUITI SUL POSTO DI LAVORO** (valutazione dei rischi derivanti dalle singole mansioni);
- **OSSERVAZIONE DEL LAVORO IN CORSO DI ESECUZIONE** (le procedure sono rispettate, oppure comportano altri rischi);
- **RASSEGNA DEI FATTORI PSICOLOGICI, SOCIALI E FISICI** che possono contribuire a creare stress sul lavoro e studio del modo in cui essi interagiscono fra di loro e con altri fattori nell'organizzazione e nell'ambiente di lavoro;
- **ESAME DELL'ORGANIZZAZIONE DESTINATA A MANTENERE CONDIZIONI SODDISFACENTI DI LAVORO, TRA CUI LE MISURE DI SALVAGUARDIA** (p.es. assicurarsi che siano in atto i sistemi opportuni di valutazione dei rischi derivanti dall'impiego di un nuovi strumenti, di nuovi materiali ecc., in modo da aggiornare le informazioni sui rischi).

# INDIVIDUARE LE PERSONE ESPOSTE

- individuare per ciascun pericolo quali sono le persone che potrebbero subire un danno analizzando le sorgenti potenziali di rischio tenendo conto dell'esposizione al rischio valutando le mansioni i compiti eseguiti, frequenza/tempo di esposizione sul posto di lavoro e le misure di sicurezza attuate.
- Particolare attenzione deve essere prestata a:
  - questioni di genere
  - gruppi di lavoratori che possono essere maggiormente a rischio o che hanno particolari requisiti:
- lavoratori con disabilità
- lavoratori stranieri
- lavoratori giovani e anziani
- donne in gravidanza
- personale privo di formazione o inesperto
- lavoratori a tempo parziale e con contratti a tempo determinato
  - Sono previste pesanti sanzioni se il datore di lavoro non considera tali elementi nella valutazione dei rischi





Come si valuta  
il rischio?

Probabilità di  
accadimento

- «valutazione dei rischi»:  
valutazione globale e documentata di tutti  
i rischi per la salute e sicurezza dei  
lavoratori presenti nell'ambito  
dell'organizzazione in cui essi prestano la  
propria attività

METODOLOGIA DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

Fase 1 Individuare  
i pericoli e i rischi



Fase 2 Valutare e  
attribuire un  
ordine di priorità  
ai rischi



Fase 3 Decidere  
l'azione preventiva



Fase 4 Intervenire  
con azioni concrete




Fase 5 Controllo e  
riesame


## 2 Valutare e attribuire un ordine di priorità ai rischi

### STIMA DEL RISCHIO

IDENTIFICAZIONE  
DEL RISCHIO



Individuazione persone  
esposte



STIMA  
DEL RISCHIO  
(quantificazione)

Valutazione della **frequenza**  
(o probabilità) di accadimento  
dell'evento e valutazione  
delle conseguenze (**danno**)

## Valutare e attribuire un ordine di priorità ai rischi Probabilità di accadimento

la valutazione del rischio deve comportare una valutazione della **probabilità di accadimento** di un fatto dannoso per la salute e/o la sicurezza dei lavoratori e dell'**entità del possibile danno**.

I modi di effettuare questa valutazione, che ha lo scopo principale di stabilire una scala delle **priorità e delle urgenze**, possono essere diversi. Il metodo più usato utilizza 4 scale di **probabilità** e 4 scale di **danno**.

definiti il danno e la probabilità, il rischio viene automaticamente graduato mediante la formula:

**Rischio = Probabilità x Danno**

$$R = P \times D$$

**DANNO:** è la lesione fisica o l'alterazione dello stato di salute causata dal pericolo.

# SCALA DELLE PROBABILITÀ (P)

## 1 Improbabile

- Il rischio rilevato può provocare un danno per la concomitanza di più eventi poco probabili indipendenti.
- Non sono noti episodi già verificatisi.
- Il verificarsi del danno susciterebbe incredulità.

## 2 Poco probabile

- Il rischio rilevato può provocare un danno solo in circostanze sfortunate di eventi.
- Sono noti solo rarissimi episodi già verificatisi.
- Il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe grande sorpresa.

## 3 Probabile

- Il rischio rilevato può provocare un danno, anche se non in modo automatico o diretto.
- E' noto qualche episodio in cui al rischio ha fatto seguito il danno.
- Il verificarsi del danno ipotizzato, susciterebbe una moderata sorpresa in azienda.

## 4 Altamente probabile

- Esiste una correlazione diretta tra il rischio rilevato ed il verificarsi del danno ipotizzato per i lavoratori
- Si sono già verificati danni per lo stesso rischio rilevato nella stessa azienda o in aziende simili o in situazioni operative simili

# SCALA DELL'ENTITÀ DEL DANNO (D)

## 1 Lieve

- Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità rapidamente reversibile.
- Esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili.

## 2 Medio

- Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità reversibile.
- Esposizione cronica con effetti reversibili.

## 3 Grave

- Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti di invalidità parziale.
- Esposizione cronica con effetti irreversibili e/o parzialmente invalidanti.

## 4 Gravissimo

- Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti letali o di invalidità totale.
- Esposizione cronica con effetti letali e/o totalmente invalidanti.

## Scala delle probabilità (P)

- 1 Improbabile
- 2 Poco probabile
- 3 Probabile
- 4 Altamente probabile

## Scala dell'entità del danno (D)

- 1 Lieve
- 2 Medio
- 3 Grave
- 4 Gravissimo

## Probabilità di accadimento

$$\text{Rischio} = \text{Probabilità} \times \text{Danno}$$
$$R = P \times D$$

Valore 1 rischio basso



Valore 16 rischio massimo



# Finalità della valutazione

- «valutazione dei rischi»: valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività

## METODOLOGIA DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

**Fase 1 Individuare i pericoli e i rischi**



**Fase 2 Valutare e attribuire un ordine di priorità ai rischi**



**Fase 3 Decidere l'azione preventiva**




**Fase 4 Intervenire con azioni concrete**



**Fase 5 Controllo e riesame**

**PREVENZIONE**



Diminuire la  
**PROBABILITA'**  
del **EVENTO**

**PROTEZIONE**



Diminuire  
la **ENTITA'**  
del **DANNO**

# FINALITÀ DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI



La valutazione dei rischi è finalizzata ad individuare le adeguate misure **di prevenzione** e **di protezione** e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza;

Ovvero la finalità è quella di mettere in condizione il datore di lavoro che ne ha l'obbligo, di individuare tutti i rischi presenti in quel luogo di lavoro in modo da poter prendere le misure necessarie a tutela della sicurezza e la salute dei lavoratori

**Il sistema di valutazione dei rischi è uno strumento fattivo e non passivo**

- *PREVENZIONE (art.2 comma n) «Prevenzione»:*  
*il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno*

○ **Effettuata la valutazione, individuati i pericoli e i rischi ed avendogli assegnato un ordine di priorità, si procede all'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione da adottare**

- eliminazione dei rischi o riduzione dei rischi alla fonte;
- sostituzione di ciò che è più pericoloso con ciò che non lo è o lo è meno;
- priorità delle misure di protezione collettiva rispetto a quelle di protezione individuale;
- rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;
- limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;
- utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro.



Il documento di valutazione dei rischi DVR è uno strumento dinamico non statico in quanto non prevede soltanto una sterile valutazione ma comporta l'individuazione e l'applicazione di misure atte a eliminare ridurre minimizzare i rischi nel luogo di lavoro.

**È UNO STRUMENTO FATTIVO E NON PASSIVO.**

pertanto se alla mera valutazione era presente una possibile esposizione ad un rischio, mediante la programmazione e l'intervento con misure di prevenzione e protezione è possibile l'eliminazione o la riduzione del rischio

COMMA Q  
LA VALUTAZIONE DEI RISCHI – DEFINIZIONE (ART.2)

«**valutazione dei rischi**»:  
**valutazione** globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad **individuare** le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad **elaborare** il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza;



**QUANDO DEVE ESSERE EFFETTUATA  
LA VALUTAZIONE DEI RISCHI E  
QUANDO DEVE ESSERE  
RIVISTA/AGGIORNATA?**

- **Art. 28.** *Oggetto della valutazione dei rischi 3-bis.*

In caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro è tenuto ad effettuare **immediatamente** la valutazione dei rischi elaborando il relativo documento entro novanta giorni dalla data di inizio della propria attività.

- La valutazione deve essere effettuata **immediatamente** all'inizio della attività mentre il documento che ne comprova l'effettuazione deve essere redatto entro tre mesi dall'inizio attività

# AGGIORNAMENTO DELLA DOCUMENTAZIONE

- Con l'entrata in vigore del D. Lgs. 81/2008 è necessario che tutte le attività provvedano all'aggiornamento della documentazione prodotta ai sensi del D. Lgs. 626/1994 al fine di comprovare l'avvenuta applicazione di tutti i **successivi decreti in materia di sicurezza** ed igiene del lavoro.



## RIELABORAZIONE DELLA VALUTAZIONE

### *Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi*

art. 29 comma 3 del D.Lgs. n. 81/2008

3. La valutazione dei rischi deve essere **immediatamente** rielaborata, in occasione di **modifiche del processo produttivo** o della **organizzazione del lavoro** significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di **evoluzione della tecnica**, della prevenzione o della protezione o a seguito di **infortuni significativi** o quando i **risultati della sorveglianza sanitaria** ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate. Nelle ipotesi di cui ai periodi che precedono il documento di valutazione dei rischi deve essere termine di **trenta giorni** dalle rispettive causali.

Termine di 90 giorni per elaborare il primo DVR e nel caso di una eventuale rielaborazione di tali documenti ridotto a 30 giorni dalle causali che hanno portato a rivedere la valutazione dei rischi.

## **RIELABORAZIONE DELLA VALUTAZIONE**

la valutazione dei rischi deve essere **immediatamente** rielaborata per

- **Modifiche significative del processo produttivo o della organizzazione**
- **In considerazione della evoluzione della tecnica**
- **Infortuni significativi**
- **Risultati della sorveglianza sanitaria**
- **Applicazione di tutti i decreti in materia di sicurezza ed igiene del lavoro**

e per

**Eventi significativi che comportano una conseguente evoluzione della normativa in materia di sicurezza sul lavoro in ragione dell'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi.”**

Rielaborazione del DVR entro **trenta giorni** dalle rispettive causali che hanno portato a rivedere la valutazione dei rischi.

## INTEGRAZIONE AL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

- La rivalutazione dei rischi e/o le successive integrazioni pur nella loro specificità dovranno mantenere le stesse caratteristiche formali e sostanziali per criteri contenuti e tempi del DVR o essere conformi nella modulistica alle procedure standardizzate ed essere corredati di Data certa/attestata.

# VALUTAZIONE DELLE INTERFERENZE: RISCHI DERIVANTI DALL'INTERVENTO DI UNA DITTA ESTERNA NELL'UNITÀ PRODUTTIVA **O** DAL CONCOMITANTE OPERARE DELLE MAESTRANZE.

Art. 26. Obblighi connessi ai contratti d'appalto o  
d'opera o di somministrazione

## ART. 26. OBBLIGHI CONNESSI AI CONTRATTI D'APPALTO O D'OPERA O DI SOMMINISTRAZIONE

Rischi che si possono verificare durante gli interventi occasionali di manutenzione a macchinari, impianti, attrezzature varie o locali, in occasione dei quali i **lavoratori delle ditte esterne** appaltatrici si trovano ad interferire con i rischi appartenenti dell'unità produttiva nella quale sono chiamati ad operare.





**L'interferenza è una circostanza in cui si verifica un  
EVENTO RISCHIOSO  
tra il personale del committente e quello dell'appaltatore (e  
subappaltatore) o  
tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede.**



Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture ad una impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda ha i seguenti **obblighi**:



Art. 26. Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione.



Il datore di lavoro

- a) **verifica**, l'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi (acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato; acquisizione dell'autocertificazione dei requisiti di idoneità tecnico professionale)
- b) **fornisce** agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

**i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:**

- a) **cooperano** all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- b) **coordinano** gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze ovvero individuando

## DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI DUVRI



# DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI

## DUVRI



l'obbligo legato alla redazione del DUVRI di cui al comma 3 non si applica

- ai servizi di natura intellettuale
- alle mere forniture di materiali o attrezzature
- ai lavori o servizi "di durata inferiore a 5 uomini-giorno



Ordine provinciale medici chirurghi  
e odontoiatri di Modena

## Sicurezza sul lavoro in ambito medico

corso di aggiornamento per le mansioni di RSPP



**Venerdì 4 novembre 2022**  
*Ordine Medici Chirurghi e Odontoiatri*  
*P.le Boschetti 8 – Modena*